



- Sig.ra Caterina De Ferrari, nata a Torino (TO), il 06/11/1971, e residente a Portovenere (SV), Via San Giovanni n. 29, C.F. DFRCRN71S46L219A;

- Sig. Massimo Gianello, nato a Somma Lombarda, il 10/11/1972, e residente a Vinago (VA), Via Verdi n. 23, C.F. GNL MSM 72S10I819U;

l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia Scerèè”

#### Art. 2

l'Associazione ha sede in Bodio Lomnago, Via Scerèè, n.66

#### Art. 3

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre. L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività

Elisa M...  
Paola Castellotti

Stefania Gardini

Valeria...  
Vittoria...

Caterina De Ferrari  
Massimo Gianello



sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

#### Art. 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

- a) Quote associative dei soci, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- c) dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti;
- d) entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
- e) dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti;
- f) dai premi e dai trofei vinti.

#### Art. 5

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto dell'associazione.

#### Art. 6

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

- 1) Sig. Gianluca Gardini - Presidente

*[Handwritten signatures and a circular stamp on the left margin. The stamp contains the text 'AGENZIA DEL CONI' and 'AGENZIA DEL CONI' around a central logo.]*

*[Handwritten signatures on the right margin, including names like 'E. M.', 'Paola Caselli', 'Stefano Gardini', 'Marta', and 'Vittoria'.]*

3

- 2) Sig.ra Valentina Carbonelli – Vice Presidente
- 3) Sig.ra Elisabetta Moranzoni – Consigliere
- 4) Sig. Matteo Migliavacca – Consigliere
- 5) Sig.ra Paola Castellotti – Consigliere

- Elvitt M
- M
- ~~Flavia M~~
- M O M
- ~~Veronica~~
- Paola Castellotti
- Matteo Migliavacca
- Elvira Gardini
- ~~Carla Detani~~
- Giulia M



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA **05 NOV 2014**  
 AL N. **5741** SERIE **3**  
 IMPOSTE ASSOLTE € **200,00**  
 (EURO) **DUECENTO/00**



Per delega del Direttore provinciale  
 Patrizia P. PALUCA  
 Il Funzionario  
 Antonino FIORELLO



- b) Fondatori
- c) Effettivi
- d) Juniores

Come previsto dallo Statuto FISE, gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;
- Tecnici;

- cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;

2. Non possono essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere associati onorari:

a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

6. Sono associati fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

7. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature equestre, ippiche e sportive.

10. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che siano accettati come tali dal Consiglio direttivo suo discrezionale ed insindacabile giudizio. La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minore.

11. Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature equestre, ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12. Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.**

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Gli associati di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle

Elm M  
Paola Casoldelli  
Stefano Pardini  
Valeria Maffei  
Vito...

11/02/2011  
Caterina...

eventuali sanzioni. Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della FISE;
- d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.
- e) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

#### **Art. 8 – Decadenza degli associati**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all'art. 7 lettera d, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute; proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;
- e) associati sostenitori della Federazione.

2. L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.

3. I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

4. I cavalieri proprietari dei cavalli proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità giuridica dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

#### **Art. 10 – Patrimonio**

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
M. M. M.  
G. M. M.  
C. M. M.  
C. M. M.

*Handwritten signatures on the right margin:*  
E. M. M.  
P. M. M.  
S. M. M.  
M. M. M.  
M. M. M.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

#### Art. 11 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

#### Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:  
l'Assemblea generale degli associati;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente dell'associazione;  
il Vice Presidente;  
il Segretario.
2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati:  
il Collegio dei Probiviri ;  
il Collegio dei Revisori

#### Art. 13 – Assemblea

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

#### Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due

Emilio M...  
Paola Costabile  
Stefano Pardini  
Michele Ruffino  
Valentina Colli



Handwritten signatures and notes on the left margin, including a large signature at the top and another at the bottom.

scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### **Art. 15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 16 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

#### **Art. 17 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.


#### **Art. 18 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati

Elia M. Paola Castellani  
Stefania Perini  
Vittorio Ripicini  
Vito Stabellini

Shi  
Gilda  
Carocci





Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### **Art. 23 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

#### **Art. 24 – Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le assemblee riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei del rappresentante cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli /e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### **Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati. In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FISE.

#### **Art. 27 – Modificazioni dello Statuto**

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea. L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta. L'associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive,

#### **Art. 28 – Clausola compromissoria**

*[Handwritten signatures and stamps on the left margin]*

*[Handwritten signatures and names on the right margin]*

*Emm. M.*

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

**Art. 29 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 24 giugno 2013, e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

**Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione**



*[Handwritten signatures]*  
- Elvira...  
- Paola Castellani  
- Eleonora Gardoni  
- Motta...  
- Carolina...  
- Giulia...  
- Valeria...



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 6  
ALLEGATO ALL'ATTO QUI  
REGISTRATO IN DATA **05 NOV. 2014**  
AL N. **5441** SERIE **3**  
IMPOSTE ASSOLTE € **VEDERE ATTO**

Per delega del Direttore provinciale  
Patrizia PALALUCA  
Il Funzionario  
Antonino FIORIELLO